

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 giugno 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Giovanni, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Del-fino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melan-dri, Morgando, Niccolini, Occhetto, Pen-nacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Ri-sari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Giovanni, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Del-fino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melan-dri, Morgando, Niccolini, Occhetto, Pen-nacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Ri-sari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 giugno 1999 sono state pre-sentate alla Presidenza le seguenti propo-ste di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ e TASSONE: « Proroga del termine per il pagamento della prima rata dell'ICI relativa all'anno 1999 » (6151);

GARDIOL: « Norme per la traspa-renza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione » (6152);

BECCHETTI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia » (6153);

FOTI e BUTTI: « Disposizioni in tema di versamento dell'ICI per l'anno 1999 » (6154);

GALLETTI: « Divieto di utilizzo di mangimi di origine animale negli alleva-menti » (6155).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commis-sioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SIMEONE ed altri: « Istituzione presso i comuni dell'ufficio legislativo comunale » (5726) *Parere delle Commissioni II, V e XI;*

SAVELLI ed altri: « Modifiche all'arti-colo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di sottoscrizione delle liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5960) *Parere della III Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

PITTELLA: « Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari tramite concorsi per esami riservati ai vice pretori

onorari e ai vice procuratori onorari » (5697) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

OLIVIERI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecutività della sentenza penale » (5715) *Parere della I Commissione*;

VII Commissione (Cultura):

SIMEONE ed altri: « Abrogazione dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di canone di concessione dovuto dalla RAI » (5727); *Parere delle Commissioni I, V e IX*

XI Commissione (Lavoro):

PITTELLA: « Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di dirigenti veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali » (5294) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

LUCCHESI ed altri: « Disposizioni in materia di regolarizzazioni contributive e di retribuzioni imponibili ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché di sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro » (5907) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V*;

LUMIA ed altri: « Disposizioni in materia di inquadramento degli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale » (6035) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari — istituita con la legge 2 marzo 1998, n. 33 —, con lettera in data 17 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma

2, della predetta legge, la relazione sui lavori svolti dalla Commissione stessa nei primi quattro mesi di attività (doc. XXIII, n. 29).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 171 del 10 maggio 1999 (doc. VII, n. 699), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla regione Veneto in riferimento agli articoli 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli articoli 48 e 51 dello statuto regionale, nonché dalla regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli articoli 97, 117, 118, 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 65 della stessa legge, sollevata dalla regione Veneto in riferimento all'articolo 3 della Costituzione con il medesimo ricorso;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 154, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevata dalla regione Lombardia in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa regione in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 205 e 206, nonché dell'articolo 3, comma 214, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevate dalla regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'articolo

118 ed agli articoli 97 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 172 del 10 maggio 1999 (doc. VII, n. 700), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, lettera *c*), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli articoli 10 e 52 della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 179 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 701), con lettera in data 20 maggio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

n. 180 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 702), con lettera in data 20 maggio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

n. 181 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 703), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, collegio di controllo per la regione Puglia, procedere, secondo i criteri e per le finalità indicati in motivazione, all'esame del rendiconto della regione stessa, relativo all'esercizio finanziario 1997.

n. 182 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 704), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

n. 185 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 705), con lettera in data 25 maggio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria, riapprovata dal consiglio regionale il 21 ottobre 1997, recante « Modifica della declaratoria delle funzioni della VI, VII e VIII qualifica del personale regionale e disposizioni in materia di indennità per compiti particolari ».

n. 186 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 706), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione Sicilia con il ricorso in epigrafe;

b) si riserva, all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza del 22-31 marzo

1999, la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del predetto decreto legge n. 669 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione Sicilia con il ricorso in epigrafe.

n. 187 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 707), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato — in relazione all'istanza del procuratore regionale della Corte dei conti in data 12 marzo 1997 — di fare propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 151/96 dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sicilia all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza, in un giudizio per omessa presentazione dei conti.

n. 188 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 708), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla regione Liguria e dalla regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.

n. 195 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 709), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

n. 196 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 710), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38 e 116 della Costituzione, dalla Corte di cassazione a sezioni unite con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 197 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 711), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e della VI sezione dello stesso Consiglio, nonché dai tribunali amministrativi regionali per la Liguria e il Piemonte, con le ordinanze in epigrafe.

n. 198 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 712), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché agli articoli 116 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Sardegna col ricorso in epigrafe.

n. 199 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 713), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, con riferimento all'articolo 3 e al combinato disposto degli articoli 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento

dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sollevata, con riferimento all'articolo 3 e al combinato disposto degli articoli 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

n. 200 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 714), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera a), numero 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 201 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 715), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 202 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 716), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 203 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 717), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 704);

alla IV Commissione (doc. VII, nn. 700, 713);

alla V Commissione (doc. VII, nn. 703 e 707);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 706 e 714);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 701);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 702, 705, 709, 711, 715, 716);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 708);

alle Commissioni V e VI (doc. VII, n. 712);

alle Commissioni V, VI e XI (doc. VII, n. 699);

alle Commissioni X e XI (doc. VII, n. 710).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli esercizi 1996 e 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 200).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 17/1999, del 23 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE C 123) — *alla X Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 18/1999, del 23 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che

istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove (GUCE C 123) — *alle Commissioni VIII e IX*;

Posizione comune (CE) n. 19/1999, del 23 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUCE C 123) — *alla VIII Commissione*;

(COM(1999)130) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE C 131) — *alla XII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 20/1999, del 14 aprile 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GUCE C 134) — *alla V Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 21/1999, del 14 aprile 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (GUCE C 134) — *alle Commissioni V e XI*;

(COM(1999)169) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (GUCE C 137) — *alle Commissioni V e XIII*;

(COM(1999)165) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate (GUCE C 145) *alla VI Commissione*;

(COM(1999)149) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GUCE C 148) — *alla VIII Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferite alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GUCE L 115) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/26/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GUCE L 118) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE (GUCE L 118) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla li-

mitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GUCE L 118) — *alle Commissioni VIII e IX*;

Direttiva 1999/39/CE della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GUCE L 124) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/40/CE della Commissione, del 6 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GUCE L 124) — *alla IX Commissione*.

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 16 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla attività svolta dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) redatta sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli organismi interessati, relativa al secondo semestre 1998 (doc. XXXV-bis, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 21 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le relazioni sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di

sviluppo relative rispettivamente al primo e secondo semestre 1998 (doc. XXXV-ter, nn. 6 e 7).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 137874 e 149444;

n. 143486 (*alla I Commissione*);

n. 150213 (*alla VIII Commissione*);

n. 144219 (*alla XI Commissione*);

nn. 148451 e 151434 (*alla XII Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto dell'11 giugno 1999 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

decreto del 7 giugno 1999 del ministro dell'ambiente e decreti del 20 aprile

1999 e 6 maggio 1999 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

decreto del 17 marzo 1999 del ministro dei trasporti e della navigazione (*alla IX Commissione*).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 7 giugno 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese (Milano).

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Alessandro PAVLIDI a presidente dell'autorità portuale di Ancona.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Incarichi per consulenze)**A) Interpellanza e interrogazione:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 sanciva l'onnicomprensività degli stipendi dei dirigenti civili dello Stato, legge estesa poi al personale militare;

già nel 1992 si verificava una ripresa selvaggia del fenomeno delle « consulenze d'oro », denunciato da alcuni deputati per la presunta illegittimità di una delibera del comune di Roma (noto in questi ultimi tempi per l'abuso di consulenze d'oro affidate a privati) che autorizzava l'Iacp a saldare una parcella di circa un miliardo e mezzo a favore di professionisti esterni per la vendita di alloggi;

il problema era ben conosciuto anche alla funzione pubblica ed alla Corte dei Conti: basta consultare i quotidiani del marzo 1994 (articolo di Sabino Cassese) e l'intervista dell'allora Presidente della Corte dei Conti, Caianiello, del 16 maggio 94 sul *Sole 24 ore*;

il fenomeno era ben presente sia ai parlamentari — tanto è vero che nella legge n. 724 del 1994 (articolo 24, commi 2 e 3) si cercò di porre un limite nell'affidamento degli incarichi — sia nell'ambito della Presidenza del Consiglio, allorché il rap-

presentante del Governo, Dini, rispondendo ad una interrogazione dei deputati Sticotti, Ceresa e Calderoli, forniva nomi e cifre delle consulenze esterne;

ora si sta assistendo ad un nuovo fenomeno, per quanto concerne il pubblico impiego, e cioè quello della cosiddetta « consulenza di scambio » fra ministeri e ministeri, tra questi ultimi e l'università eccetera;

spesso i componenti della commissione incaricata di valutare gli incarichi di studio sono stati, a loro volta, « consulenti » già valutati dai colleghi che andranno ad esaminare;

contrariamente a quanto succede per un cittadino qualunque, tali consulenti non sono mai stati chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni o delle conseguenze delle loro consulenze —:

quali siano le Sue valutazioni riguardo a tale fenomeno;

se non sia opportuno rendere pubblici gli incarichi conferiti da ogni ministero, le persone cui sono stati affidati e gli importi corrisposti e, visti i grandi sacrifici che sono stati imposti ai cittadini italiani per il conseguimento dell'obiettivo europeo, eliminare questo spreco di risorse congelando il conferimento di tutti gli incarichi (specialmente quelli di studio).

(2-00858) « Volontè, Tassone, Teresio Del-
fino ».

(21 gennaio 1998).

VELTRI e ORLANDO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per la funzione pubblica, avvalendosi dei suoi poteri, ha chiesto alle amministrazioni dello Stato di conoscere i dati relativi agli incarichi, alle consulenze ed al « doppio lavoro » dei pubblici dipendenti;

il Ministro ha avvertito i dirigenti delle amministrazioni in oggetto che, nel caso non avessero fornito le informazioni richieste, avrebbe inviato gli ispettori del suo ministero per poterle rilevare —:

quante amministrazioni abbiano risposto e quali;

quanti siano gli incarichi, le consulenze, i doppi lavori dichiarati e chi siano gli interessati;

se sia stato necessario inviare gli ispettori e con quale esito;

cosa intenda fare il Ministro interrogato se le risposte siano ridotte di numero e poco esaurienti;

se non ritenga che analoga iniziativa vada suggerita anche alle amministrazioni regionali, agli enti locali e alle Asl.

(3-03942)

(18 giugno 1999).

(ex 5-00577 del 19 settembre 1996).

(Sezione 2 - Ristrutturazione ENEL in Calabria)

B) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere —:

in relazione alle legittime preoccupazioni dei lavoratori dell'Enel ed, in particolare, di quelli della Calabria che, in presenza di un progetto di organizzazione aziendale con la previsione di tagli di strutture ed organici con conseguenti ricadute

negative interne (mobilità, utilizzo professionalità esistenti eccetera), ed esterne (ridimensionamento del servizio elettrico offerto al territorio), si verrebbero a trovare in una situazione di grande difficoltà socio-occupazionale, se non ritengano veramente assurdo ed inconcepibile — come viene rilevato da alcune organizzazioni sindacali — che, in particolare, si abbiano « selvaggi e sovrapposti cambiamenti strutturali in assenza di un preciso piano industriale strategico », « notevoli ridimensionamenti strutturali nell'ambito della distribuzione » con « ricadute negative occupazionali » intorno alle mille unità lavorative nella regione, le quali si aggiungono alle trecento nel settore della produzione idrica e termica;

se la dichiarata volontà aziendale di abbandono del territorio col dimezzamento del numero dei nuclei distaccati e con la riduzione delle strutture (zone ed agenzie), che passerebbero da 32 a 11 o 12, non venga ad incidere sulla già « bassa qualità del servizio elettrico », che, in Calabria e nelle diverse aree meridionali, è oltremodo lontano dagli *standards* delle altre aree del paese e, ovviamente, dagli *standards* europei;

se non ritengano che, alla luce di quanto suesposto, si vengano a vanificare le « conclamate intenzioni governative » di sviluppo del territorio mediante patti territoriali e contratti d'area, senza tacere il fatto che ogni difesa di adeguati livelli occupazionali non può prescindere dalla — ad oggi mancata — effettuazione di investimenti per nuove infrastrutture, per la manutenzione del parco elettrico e per il suo ammodernamento.

(2-01242)

« Aloj, Valensise ».

(2 luglio 1998).

ALOI e VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

in relazione al programma di ristrutturazione predisposto dall'Enel per le pro-

prie strutture, se non ritengano che l'applicazione dei medesimi parametri di riferimento nelle varie regioni finisca per ridimensionare, se non per smantellare, strutture di zone, agenzie e nuclei, con notevole incidenza sulla realtà economica di città come Reggio Calabria e di altri centri della Calabria stessa, senza naturalmente tacere degli effetti negativi sugli organici del personale tecnico-operativo che verrebbe a subire trasferimenti in regioni e province diverse e lontane da quelle dove attualmente presta servizio;

se non ritengano di dovere tempestivamente intervenire per evitare che l'attuazione di un discutibile programma di ristrutturazione possa, in nome di criteri — ovviamente da verificare — di funzionalità ed efficienza, produrre risultati di grande disagio e difficoltà per centinaia di lavoratori e per le loro famiglie, senza ovviamente prescindere dagli effetti negativi per l'economia di Reggio Calabria, della Calabria e di gran parte del Mezzogiorno.
(3-02303)

(11 maggio 1998).

NARDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la città di Catanzaro, capoluogo della regione Calabria, è fra le realtà urbane del Mezzogiorno in cui più elevati sono gli indici di disoccupazione;

la Calabria intera, come risulta da tutte le statistiche, continua ad essere fra le regioni più depresse del Paese;

gli enti pubblici ed a partecipazione statale, come è stato dimostrato da studi approfonditi, non hanno mai riservato quote di investimento significative alla regione;

la Calabria risulta essere una vera e propria potenza energetica messa al servizio di altre aree del Paese senza ricadute consistenti sul tessuto economico e sociale della regione;

L'Enel, società elettrica a capitale pubblico, risulta essere orientata verso una riorganizzazione aziendale basata sulla soppressione degli attuali distretti e compartimenti, ai quali sarebbero sostituiti dipartimenti con sede in alcuni centri, fra i quali non risulta essere Catanzaro, attuale sede di distretto;

l'eventuale concretizzazione di tale ipotesi aziendale determinerebbe una perdita ingente di posti di lavoro e di fatturato, considerato che il dipartimento occupa direttamente quattrocento persone alle quali vanno aggiunte altre migliaia di addetti nell'indotto —:

dove si ipotizzi la nuova sede del distretto;

se sia possibile ritornare su tale decisione, che porterebbe alla perdita del posto di lavoro per centinaia di lavoratori.
(3-03943)

(21 giugno 1999).

(ex 5-01358 del 15 gennaio 1997).

GALATI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni l'Enel sta discutendo il nuovo assetto territoriale nazionale che prevede la creazione di dipartimenti con circa due milioni di utenti cadauno. Il progetto prevede anche dipartimenti più piccoli, in caso di: *a)* elevata estensione territoriale con bassa concentrazione di utenti; *b)* difficoltà logistiche per carenze di infrastrutture di collegamento;

sembra che le ipotesi più probabili per la ristrutturazione che interesserà il territorio calabrese siano le seguenti: 1) accorpamento con la Campania, con sede direzionale a Napoli; 2) accorpamento con la Sicilia con sede direzionale a Palermo; 3) divisione in due aree (nord con Campania, sud con Sicilia);

questo progetto comporterebbe, se attuato, i seguenti inconvenienti: *a)* perdita di posti di lavoro in Calabria e perdita di

professionalità; *b*) distacco dal territorio e dalle sue problematiche con un allungamento dei tempi decisionali ed un inevitabile scadimento della qualità del servizio; *c*) aumento del pendolarismo extra-regionale; *d*) difficoltà per le imprese locali (soprattutto se piccole) a colloquiare direttamente con gli uffici direzionali che coordinano i lavori;

l'eliminazione della direzione regionale Enel accentuerà ulteriormente l'impoverimento e la dequalificazione della Calabria;

sembra più logico provvedere a tale ristrutturazione con la creazione di un dipartimento calabro-lucano, composto da Calabria e Basilicata, il quale conterebbe circa un milione e settecentomila utenti (un milione e duecentomila per la Calabria e cinquecentomila per la Basilicata); tale soluzione soddisferebbe infatti i criteri individuati per la ristrutturazione, salvaguardando le esigenze del territorio calabrese, e troverebbe giustificazione nelle condizioni già individuate per i piccoli dipartimenti (in territori con elevata estensione territoriale e carenza di infrastrutture) —:

se siano a conoscenza di quanto sopra riportato e quali iniziative intendano intraprendere in merito a quanto esposto.
(3-03944)

(21 giugno 1999).

(ex 4-05426 del 16 novembre 1996).

(Sezione 3 - Progetto di soppressione della sede ENEL di Casoria)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

nell'ambito del processo di riassetto territoriale dell'Enel spa si prevederebbe la soppressione e la dislocazione di alcune

agenzie e la contestuale istituzione di nuove zone e di strutture di esercizio (cosiddette « esercizi »);

risulta, da notizie di stampa e da segnalazioni allarmate delle organizzazioni sindacali del territorio, che si intenderebbe sopprimere la sede Enel di Casoria, trasferendola in altra località;

tale eventuale decisione sarebbe assolutamente incomprensibile ed illogica, tenuto conto che Casoria è una città di circa novantamila abitanti, nella quale si sviluppa un reticolo nutrito di attività commerciali e produttive e che essa è situata in una posizione geografica nevralgica rispetto ai comuni che insistono nell'area a nord di Napoli, tutti ad altissima densità demografica;

costituisce motivo di gravissima preoccupazione e appare contraria ad ogni disegno di razionale ed efficiente pianificazione l'ipotesi di eliminare una struttura operativa che attualmente assorbe un bacino di utenza di circa duecentoventimila abitanti (Casoria, Arzano e Casavatore) e che ricade in un ambito territoriale nel quale si tenta di dare impulso ad iniziative industriali e produttive per far fronte al dilagante fenomeno della disoccupazione;

il sindaco e la giunta comunale di Casoria hanno già sollevato il problema ed hanno interessato tempestivamente il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la prefettura di Napoli, la direzione generale dell'Enel e la direzione compartimentale di Napoli, contestando con fondate ed oggettive motivazioni l'eventuale soppressione della sede Enel di Casoria e sottolineando, in particolare, il generale disagio degli operatori industriali e del terziario;

sarebbe, peraltro, assolutamente singolare una siffatta decisione, considerato che recentemente l'Enel spa, ha richiesto ed ottenuto dal comune di Casoria la concessione edilizia per la costruzione di una nuova sede in via Rossini —:

se non ritenga di intervenire urgentemente per verificare le linee di indirizzo

del processo di riassetto territoriale dell'Enel spa, destinato ad incidere sull'organizzazione dell'azienda e sulla qualità ed efficienza del servizio reso all'utenza;

se, altresì, non ritenga di assumere immediate iniziative — nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e delle sue competenze istituzionali — per scongiurare che si consumi un'ulteriore depauperamento di strutture e funzioni primarie in un'area a forte tensione sociale, indebolendone le potenzialità di ripresa economica;

se, infine, non ritenga necessario assicurare, attraverso un tempestivo intervento, che la città di Casoria non sia ingiustamente privata di una sede operativa dell'Enel, assolutamente necessaria per agevolare le azioni di sostegno e di incoraggiamento dello sviluppo economico e sociale della zona.

(2-01376)

« Piccolo ».

(17 settembre 1998).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 132, RECANTE
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE (6028)**

(A.C. 6028 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni per il completamento degli accer-

tamenti tecnici. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle rispettive Giunte, il programma finanziario di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati. La regione Basilicata provvede, altresì, a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.